

## L'omicidio seriale nel quadro normativo e trattamentale italiano

di Irene IEZZI\*

**SOMMARIO:** **1.** Premessa. **2.** Riferimenti all'omicidio seriale nel sistema giuridico italiano. **2.1** Il reato abituale. **2.2** Il reato continuato. **2.3** La recidiva **2.4** Altri aspetti riferibili alla fattispecie: l'imputabilità. **3.** I nuovi paradigmi del trattamento terapeutico. **4.** I limiti delle proposte trattamentali. **5.** La perpetuità della pena. **6.** Profili da valutare nello studio di idonei correttivi. **7.** Individuazione e prevenzione dell'omicidio seriale. **8.** Il ruolo delle scienze forensi. **9.** Sequenze criminali predittive **10.** Brevi conclusioni.

**ABSTRACT:** *Serial murder is a phenomenon of a lack of awareness in Italian legal system, because of its peculiarity and its limited diffusion in the Country. So, the juridical and treatment approach to a serial killer has particularly evident and embedded limits in criminal system, despite the attempt to overcoming proposed in the last decades. Examining different key figures and measures offered by criminal and executive system, some correctives - even if minimal - are identified, to be referred in cases where serial killer's prevention, repression and treatment are necessary. Especially interdisciplinarity assumes a central and decisive role approaching to the phenomenon, recognizing the essential support of forensic sciences, both in criminalistic-criminological stage, when the killer is detected, and in the next treatment stage, with a particular reference to psychiatry in the assessment of imputability.*

### 1. Premessa.

Sebbene si senta parlare di *serial killer* frequentemente, anche per via della cultura popolare di libri e film sull'argomento, nella realtà scientifica e giuridica questo tipo di criminale viene studiato come entità autonoma solo a partire da un tempo relativamente recente, intorno agli anni '80 del XX secolo. Ovviamente, gli assassini seriali sono sempre esistiti, pur non essendo definiti come tali; la storia ne è piena, basti pensare ad imperatori sanguinari come Nerone o Caligola, che uccidevano per sadismo, al nobile

---

\* Dott.ssa in Giurisprudenza presso Università Magna Graecia di Catanzaro, Criminologa Esperta in Scienze Forensi presso "La Sapienza" Università di Roma.

francese Gilles De Rais, omicida di oltre 800 bambini, che ha ispirato il mito di "Barbablù", o, ancora, alla figura avvolta nella leggenda dell'ungherese Erzsebeth Bathory, la "Contessa dracula", fino ad arrivare al 1888, quando i crimini di Jack lo Squartatore pongono l'attenzione su quello che è effettivamente il primo *serial killer* in senso moderno.

A partire dal XX secolo, quindi, per la prima volta, questa tipologia di criminale trova una definizione: quella, generica, di *multiple killer*, assassino multiplo, denominazione che però raggruppa tutti gli assassini che uccidono più di una vittima, senza alcuna distinzione circa le modalità e le circostanze. La prima vera definizione di *serial killer* è elaborata solo alla fine degli anni '80 dal Dipartimento di Scienze Comportamentali dell'FBI, che lo individua come "un soggetto che uccide tre o più vittime, in luoghi diversi e con un periodo di intervallo emotivo (*cooling off period*) fra un omicidio e l'altro".

Tra gli studi italiani, quello che maggiormente approfondisce l'inquadramento del fenomeno è l'analisi psichiatrica condotta da De Pasquali<sup>1</sup>, secondo cui il *serial killer* è quel soggetto che esegue due o più azioni omicidiarie, separate tra loro, in tempi diversi, con l'ulteriore caratteristica per cui tale azione ha sempre una motivazione intrapsichica: la necromania, ovvero il bisogno di un rapporto diretto con la morte, esercitato mediante il dare la morte ed il successivo contatto prolungato con il cadavere. Si tratta di un bisogno patologico compulsivo, che induce il soggetto ad uccidere ripetutamente.

Tra un omicidio e l'altro si ripristina, nel *serial killer*, lo stato emotivo che gli è abituale. Solo un fattore esterno all'omicida può interrompere la serie delittuosa.

Pertanto, sono da escludersi dalla definizione di assassino seriale: i killer professionisti ed i sicari, che uccidono dietro compenso economico; i killer affiliati, membri di qualche organizzazione criminale; i killer situazionali, che uccidono nel corso di altre azioni criminali per fini utilitaristici; i killer a motivazione ideologica, che sono mossi da ragioni di carattere religioso, politico o culturale. Questi soggetti si confermano come rientranti nella definizione di *multiple killer*, ossia pluriomicidi, la cui caratteristica differenziale rispetto ai *serial killer* è che possono smettere di uccidere, se viene meno il movente economico, associativo, ideologico o situazionale che li spinge.

---

<sup>1</sup> P. DE PASQUALI, *I serial killer in Italia*, FrancoAngeli, Milano, 2001, pp. 131 e ss.

Si ribadisce, invece, che il serial killer non smette di uccidere e continua a farlo, a meno che non gli venga imposto da un fattore a lui esterno, come l'arresto, la morte o, ove possibile, la cura.

## **2. Riferimenti all'omicidio seriale nel sistema giuridico italiano**

Il *serial killer* è di solito attento a non lasciare tracce sul luogo del delitto. Quando accade è perché ha raggiunto un tale livello di sicurezza e di impunità da diventare temerario, fino a sfidare apertamente l'autorità giudiziaria. Ed è spesso questo il momento in cui il serial killer viene effettivamente catturato.

L'arresto di un assassino seriale è soltanto l'atto iniziale di un lungo percorso investigativo, che dovrà condurre ad un processo ed al relativo verdetto. Mentre l'intervento dello psicologo e del criminologo risulta determinante al momento di tracciare il profilo psicologico del criminale, quando cioè non si conosce ancora l'identità del *serial killer*, non è invece sufficiente quando si debba ottenere una condanna in sede penale, perché in questo caso servono prove concrete da presentare al giudice.

Negli Stati Uniti, la sentenza più comune è la pena di morte<sup>2</sup>, dove è ammessa, oppure la condanna all'ergastolo; tuttavia, nel corso degli anni, è accaduto che molti assassini siano stati rimessi in libertà dopo aver scontato pochi anni di carcere, con il ricorso all'istituto giuridico della "parole"<sup>3</sup>, ed abbiano, così, ricominciato ad uccidere.

Inoltre, in alcuni Paesi del mondo, in specie quelli ove vi sono governi di regime totalitario, si osserva la tendenza ad effettuare un'esecuzione veloce, senza processo o a seguito di un giudizio sommario, per dare una risposta forte, che dimostri la capacità repressiva del governo innanzi a crimini di grande impatto per l'opinione pubblica. Deve aggiungersi a tale

---

<sup>2</sup> Negli USA, la pena di morte è ancora regolarmente prevista in Alabama, Arkansas, Carolina del Sud, Dakota del Sud, Florida, Georgia, Idaho, Mississippi, Missouri, Nebraska, Oklahoma, Tennessee e Texas, mentre si applica solo eccezionalmente in Ohio. In questi Stati, la Giuria può decidere per la condanna a morte di un imputato se questi è colpevole di più crimini per i quali è prevista la pena capitale.

<sup>3</sup> Ci si riferisce alla concessione della libertà sulla parola. Si tratta di una misura concessa all'esito di un periodo – non necessariamente lungo – di pena già scontata, al detenuto che mantenga una condotta esemplare nel periodo di detenzione, della quale dev'esserci prova nei rapporti degli operatori penitenziari. È diffusa in Europa (Grecia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Austria, Germania e Regno Unito) e negli Stati Uniti e, nell'ordinamento italiano, presenta profili di affinità con l'istituto della libertà condizionale di cui all'art. 176 c.p.

considerazione l'ulteriore elemento della scarsità di dati certi ed ufficiali sul fenomeno, che con difficoltà vengono comunicati, per fini statistici o di ricerca, da parte di molti tra questi Paesi.

In Italia, vi è stata storicamente una tendenza diffusa a ritenere il Paese immune da questo tipo di crimine, considerando la figura del *serial killer* una realtà per lo più anglosassone, peraltro quasi mitizzata da film come *Psycho* o *Il silenzio degli innocenti*. Un fenomeno all'apparenza culturalmente estraneo, fino ai drammatici fatti avvenuti nelle campagne fiorentine tra il 1968 e il 1985, noti come i delitti del "Mostro di Firenze".

L'idea stessa era talmente lontana dalla nostra cultura che tuttora, nella lingua italiana non esiste un termine specifico per questo tipo di omicida, che renda il concetto con la stessa efficacia del mutuato anglosassone *serial killer*.

Un profilo, questo, che si ripercuote nelle lacune che, dal punto di vista legislativo, l'ordinamento italiano presenta a riguardo: infatti, non esiste una specifica norma codicistica che preveda la fattispecie dell'omicidio seriale, né vi si fa riferimento in alcuna legge speciale.

Pertanto, gli unici agganci da considerare come linee-guida nell'analisi giuridica del fenomeno, pur con tutti i limiti del caso, devono riferirsi a taluni istituti previsti dal Codice Penale: il reato abituale, il reato continuato e la recidiva.

## **2.1 Il reato abituale.**

In relazione al reato abituale, deve intendersi tale un reato che esige la ripetizione, anche a distanza di tempo, di una serie di azioni od omissioni con condotte identiche ed omogenee.

Il che significa che un singolo atto non integrerà la figura legale del reato in questione: questa si realizzerà solo tramite la reiterazione degli atti e delle condotte che nel loro insieme costituiscono l'offesa.

Tuttavia, è evidente che, nel caso dell'omicidio seriale, i singoli omicidi sono già di per sé reati gravi, a cui si aggiunge solo come ulteriore connotato di gravità la ripetizione delle azioni e delle condotte.

Deve però osservarsi come, per gran parte degli assassini seriali, l'omicidio è soltanto l'ultima tappa di un percorso criminale iniziato molto presto. Statisticamente, infatti, un numero elevato di essi proviene da ambienti estremamente disgregati, a contatto con l'esempio costante di modelli devianti.

Questi individui intraprendono una vera e propria carriera criminale, che vede il passaggio attraverso caratteristiche e tappe precise: a) provengono da famiglie multiproblematiche e vivono le fasi cruciali del loro sviluppo in ambienti altamente destrutturanti; b) soffrono diversi traumi in età precoce e ciò li porta a scegliere precocemente modalità comportamentali devianti; c) rifiutano l'inserimento nella vita sociale e lavorativa convenzionale; d) di solito, iniziano compiendo reati contro il patrimonio (furto, rapina, incendi dolosi per fini di danneggiamento) per poi passare a reati contro la persona (comportamenti indecenti, molestie, aggressioni, violenze sessuali); un percorso alternativo può anche essere quello riguardante reati di truffa (estorsione, frode, ricettazione). Il punto di arrivo comune a tutte queste carriere criminali è sempre l'omicidio, attraverso cui tutte le inibizioni interne crollano.

Il soggetto prova piacere nel commettere l'azione omicidiaria e subentra un meccanismo di coazione a ripetere.

Può sempre accadere che l'*escalation* criminale si interrompa in una delle fasi precedenti, senza arrivare all'omicidio, ma ciò che differenzia gli assassini seriali è che essi provano il gusto di uccidere e dunque gli altri reati sono solo preparatori, hanno la funzione di avvicinare il soggetto al suo vero obiettivo, cioè l'azione omicidiaria.

In questo senso si potrebbe dunque interpretare l'applicabilità della disciplina del reato abituale, non priva da evidenti limiti in relazione alla specificità del fenomeno.

## **2.2 Il reato continuato.**

Il reato continuato è disciplinato dall'art. 81 c.p. Consiste in una pluralità di azioni od omissioni, con più violazioni di legge, commesse con un medesimo disegno criminoso. Il "medesimo disegno criminoso" è l'elemento che caratterizza la fattispecie: la dottrina maggioritaria sostiene che esso, indipendente da un'eventuale previsione iniziale dei reati da compiere, implichi l'unicità dello scopo che il reo si prefigge.

Dunque, la commissione di più azioni od omissioni, che violino più volte la medesima disposizione di legge o anche disposizioni differenti, che integrerebbe un'ipotesi di concorso materiale di reati (punito con cumulo materiale delle pene in base al principio *tot crimina, tot poena*), è invece soggetta al meccanismo sanzionatorio proprio del concorso formale di reati, con conseguente cumulo giuridico delle sanzioni, laddove le azioni siano

esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche se commesse in tempi diversi.

Si tratta, dunque, di considerare il reato continuato come reato unico, ragione per la quale è previsto un trattamento più favorevole<sup>4</sup>: nell'ottica del legislatore, chi commette più reati con uno scopo unico dimostrerebbe minore inclinazione criminale di colui che realizza più reati con più scopi diversi.

Nel concreto, in presenza di una pluralità di delitti legati da continuazione, dovrà fare riferimento al massimo edittale e – a parità di pena massima – al minimo edittale più alto, così individuando la violazione più grave.

Ne consegue che il giudice avrà come riferimento la pena prevista per il più grave reato, mentre le singole sanzioni, previste per ciascuno degli altri reati, confluiranno e si assorbiranno nella pena prevista per il reato più grave, anche laddove questa sia di specie diversa<sup>5</sup>.

Dunque, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, fermo restando che essa non possa, comunque, superare quella che sarebbe applicabile in base al cumulo materiale.

L'istituto giuridico analizzato, viene spesso chiamato in causa in materia di omicidio seriale; tuttavia, dato l'evidente vantaggio sulla comminazione della pena che ne deriva, ricade con grande facilità nell'alveo della strategia difensiva adottata laddove si assista un indagato o imputato presunto serial killer, non prestandosi, tuttavia, a fornire una concreta risposta sanzionatoria che tenga conto della peculiarità del fenomeno.

È infatti chiaro che, paradossalmente, l'inclinazione criminale dell'omicida seriale viene a profilarsi come minore rispetto a quella di colui che realizzi più reati in assenza di un medesimo disegno criminoso.

Tale strumento, dunque, seppur idoneo ad offrire spunti di riflessione in un'ottica riflessiva e garantista, senz'altro non secondaria, è tuttavia inadeguato alla repressione del fenomeno, in considerazione del un

---

<sup>4</sup> Cass. Pen., Sez. I, n. 8513/2013, ha precisato che possono ritenersi indici rivelatori del vincolo di continuazione «a distanza cronologica tra i fatti, le modalità delle singole condotte, le tipologie di reato realizzate, i beni giuridici offesi, l'omogeneità delle violazioni, la causale dei delitti, nonché le condizioni di tempo e di luogo in cui furono commessi, purchè risultino pregnanti ed idonei ad affermare la sussistenza del medesimo disegno criminoso».

<sup>5</sup> Così Cass. Pen., SS.UU., n.15/1998, nonché Cass. Pen. SS.UU. n. 40983/2018.

trattamento più vantaggioso che spetterebbe a soggetti caratterizzati da particolare pericolosità criminale.

### **2.3 La recidiva.**

Ulteriore figura codicistica spesso chiamata in causa nei casi di omicidi seriali, è la recidiva, circostanza legata alla persona del colpevole ex art. 99 c.p., in base alla quale il reo "dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro [...]".

In tal caso la pena sarà inasprita in misura crescente, a seconda che si tratti di recidiva semplice, aggravata o reiterata.

La recidiva è semplice (art. 99, comma 1, c.p.) quando il reo, dopo una condanna irrevocabile per un delitto non colposo, ne commette un altro di diversa indole. Il Codice prevede un aumento di pena fino a un sesto della sanzione da infliggere per il nuovo reato;

La recidiva è aggravata (art. 99, comma 2, c.p.) quando un nuovo reato commesso dal reo è della stessa indole di quello precedente (recidiva specifica), quando è stato commesso entro cinque anni dalla condanna precedente (infraquinquennale) o se è stato realizzato durante o dopo l'esecuzione della pena (c.d. "vera") o nel tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena stessa (c.d. "finta").

Il codice prevede un aumento di pena fino a un terzo e fino alla metà se concorrono più circostanze, quando si tratti cioè di recidiva pluriaggravata (art. 99, comma 3, c.p.).

Infine, è reiterata (art. 99, comma 4, c.p.) quando il nuovo reato – non colposo – è commesso da chi è già recidivo. In questi casi, si applica un aumento della pena fino alla metà se si tratta di recidivo semplice o fino a due terzi se si tratta di recidivo qualificato, e da uno a due terzi se commesso durante o dopo l'esecuzione della pena o nel tempo in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla giustizia.

Inoltre, nel 2005 è stata introdotta un'ipotesi di recidiva obbligatoria, riguardante i reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del Codice di Procedura Penale<sup>6</sup>, che obbliga il giudice ad aumentare la pena e, se

---

<sup>6</sup> I reati in questione sono quelli per i quali è prevista una durata massima delle indagini di due anni, maggiore cioè al termine ordinario di 6 mesi, nonché della massima estensione dello stesso fino a 18 mesi in seguito a proroghe.

aggravata, pone un limite minimo alla misura dell'aumento applicabile, che non può essere inferiore ad un terzo.

Peraltro, peculiarità dell'istituto della recidiva è che, nell'ordinamento giuridico italiano, i suoi effetti sono molteplici e non influiscono solo sull'aumento della pena da infliggere.

Fra l'altro, la forma reiterata di cui al comma 4 dell'art. 99 c.p.: a) impedisce il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti (art. 69 c.p.); b) è di ostacolo al cosiddetto patteggiamento allargato (art. 444 comma 1 bis c.p.p.); c) comporta un aumento della pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, in caso di concorso formale o di continuazione di reati (art. 81 c.p.); d) determina un aumento dei termini massimi di prescrizione di reati (un aumento di minore entità consegue anche alla recidiva aggravata di cui al secondo comma dell'art. 99, c.p.) (art. 161 c.p.); e) rendeva immediatamente efficace l'ordine di esecuzione anche per le pene detentive brevi; detta previsione è stata tuttavia abrogata dal D.L. n. 78/2013; f) limita la possibilità di usufruire di misure alternative alla detenzione (artt. 47ter, 50bis e 58quater L. 26 luglio 1975 n. 354 e art. 94 DPR 9 ottobre 1990 n. 309); g) incide sulla concessione di eventuali permessi premio (art. 30 L. 26 luglio 1975 n. 354).

Dunque, l'analisi sinora delineata consente di individuare talune caratteristiche della circostanza in esame compatibili con la peculiarità del fenomeno dell'omicidio seriale.

Una prima considerazione riguarda la natura soggettiva della stessa, in quanto è inerente alla persona del colpevole, quale condizione personale del soggetto derivante dall'esistenza di una precedente condanna penale del medesimo che, pertanto, non incide direttamente sulla gravità del fatto di reato.

Essa è fondata, invero, su una presunzione di maggiore capacità a delinquere del recidivo, non individuata, ovviamente, su un'arbitraria valutazione, bensì sugli elementi compiutamente descritti dall'art. 99 c.p.p.

Tuttavia, un immediato limite che si delinea nell'applicazione della norma all'ipotesi omicidiaria in esame deriva dal fatto che la sua contestazione all'indagato sia subordinata alla preesistenza di una condanna per un reato non colposo. È necessario, in sostanza, che il sistema penale-giudiziario

---

Si tratta di reati particolarmente gravi come la strage, l'omicidio, la rapina a mano armata, i reati di criminalità organizzata e di terrorismo o di traffico di armi. Si può dunque riferire pacificamente all'ipotesi di omicidio seriale.



abbia già individuato, in una precedente occasione, la punibilità della condotta del serial killer, senza però, evidentemente, riuscire ad incidere sul medesimo sotto il profilo della rieducazione e del trattamento.

Nondimeno, deve pur considerarsi che i “reati della stessa indole” non devono necessariamente consistere in identiche violazioni di una medesima disposizione, in quanto, ai sensi dell’art. 101 c.p.:

«sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse[...], per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni».

Ne consegue che l’assassino seriale, per essere ritenuto recidivo, non dovrà obbligatoriamente aver commesso in precedenza altri omicidi, ma potrà ritenersi tale anche con riferimento anche ad altri reati, idonei a presentare profili di comunanza rispetto alla condotta omicidiaria.

Perciò, da un punto di vista criminologico si tratta sicuramente di uno strumento di riferimento, in grado di sottolineare il maggior allarme sociale suscitato dal nuovo reato commesso da persona che è stata già capace di delinquere, per cui è previsto un inasprimento della risposta punitiva.

#### **2.4 Altri aspetti riferibili alla fattispecie: l’imputabilità.**

È di immediata suggestione, nelle ipotesi in cui si abbia a che fare con un caso di assassino seriale, il riferimento all’imputabilità<sup>7</sup>.

Spesso, infatti, si tende ad associare l’autore di crimini particolarmente efferati al concetto di follia, per un meccanismo psicologico che impedisce la piena comprensione – e ancor meno l’accettazione –, sul piano razionale, di condotte di tale natura.

Tuttavia, non è affatto scontato il binomio *serial killer*-infermo di mente: la mente umana è complessa e ciascuna personalità può presentare particolari aspetti di interessante approfondimento sul piano psichiatrico, ma non per

---

<sup>7</sup> Nel diritto anglosassone, quando sorge il dubbio che chi ha commesso il reato sia malato di mente, ci si interroga sulla presenza delle c.d. *regole di McNaughten*, così denominate per un caso che fece scalpore, quello di D.MCNAUGHTEN, che, dopo l’uccisione di un uomo, si rivelò affetto da manie di persecuzione e, riconosciuto malato di mente, fu internato in un manicomio criminale. Tali regole permettono di stabilire in che modo la malattia, al momento del fatto, abbia inciso sulla consapevolezza della natura e della qualità dell’atto e in che misura l’autore del fatto se ne sia reso conto. Per i reati gravi come l’omicidio seriale, si parla di *insanity defense*: il compito di provare l’esistenza di una malattia mentale spetta sempre alla difesa.

questo tali peculiarità sfociano ineluttabilmente in infermità idonee ad incidere sulla capacità di intendere e di volere del soggetto nel momento in cui commette l'azione criminosa.

Il Codice Penale italiano, in relazione alla persona del delinquente, consente di distinguere tra: a) delinquenti responsabili, per i quali è prevista come sanzione la pena stabilita dalle singole fattispecie di reato. Sono quei soggetti ritenuti responsabili dei propri atti perché liberi di autodeterminarsi e comportarsi in modo conforme al diritto; b) delinquenti irresponsabili, che come tali, non possono essere sottoposti a pena. Si tratta di coloro i quali presentano una condizione patologica che incide, in maniera totale o parziale, sulla loro capacità di autodeterminarsi e di comprendere il significato delle proprie azioni.

Ciò in applicazione dell'art. 85 c.p., per cui "nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se al momento in cui l'ha commesso, non era imputabile". È imputabile chi ha capacità di intendere e di volere, cioè è capace di comprendere il valore positivo o negativo degli atti che compie e di autodeterminarsi; più precisamente, si considera la capacità di intendere come l'idoneità psichica a comprendere e a valutare le proprie azioni od omissioni, laddove la capacità di volere corrisponde, invece, alla libertà psichica di criterio selettivo tra due o più azioni ugualmente attuabili.

Per alcuni indirizzi psicologici o psichiatrici, non sarebbe accettabile la distinzione comune ai codici penali, tra soggetti imputabili e non imputabili, perché non esisterebbe alcun preciso confine tra "normalità" e "anormalità" psichica, ma soltanto una serie di situazioni specifiche da individuo a individuo.

È tuttavia necessario, per esigenze pratiche in sede applicativa del diritto, avere dei criteri di riferimento in base ai quali distinguere tra soggetti sani e soggetti incapaci dal punto di vista medico-psichiatrico, concedendo comunque a tale impostazione scientifica la graduazione intermedia dei semimputabili.

Quindi, non sono imputabili i soggetti che, per infermità, sono privi della capacità di intendere e di volere (art. 88 c.p.). Ad essi si aggiunge la via intermedia del vizio parziale di mente, che riguarda coloro che, sempre per infermità, hanno una capacità di intendere o di volere grandemente scemata (vizio parziale di mente, art. 89 c.p.) e pertanto saranno imputabili, ma la pena sarà loro diminuita. Con l'ovvia precisazione che tale valutazione debba

sempre avvenire con riguardo al *tempus commissi delicti*, dovendo l'eventuale condizione idonea ad incidere sull'imputabilità del soggetto essere sussistente ed attuale al momento della commissione del fatto criminoso<sup>8</sup>.

Sarà dunque necessario inquadrare il *serial killer* anche da questo punto di vista, con l'ausilio imprescindibile del ruolo tecnico-scientifico rivestito dai consulenti di parte e dai periti del giudice.

Come si è già osservato, reati di questo genere, apparentemente senza movente e spesso commessi su vittime sconosciute, vengono percepiti come afferenti ad una dimensione irrazionale e spingono ad identificarne l'autore come "mostro": generalmente una conclusione tecnica che ne confermi l'infermità di mente è quasi sperata ed attesa, in quanto risulta tranquillizzante, facendo rientrare l'assassino nello stereotipo della follia.

Eppure, nella maggior parte dei casi, i consulenti escludono l'esistenza di una vera e propria malattia mentale.

Lo strumento per eccellenza a tal fine utilizzato è la perizia, attività pratica del medico legale e dello psichiatra forense, che si concreta in un parere tecnico, motivato con la chiara e logica esposizione delle ragioni che hanno portato alla conclusione e che siano idonee a ricostruire il percorso deliberativo a monte dell'agire del soggetto, individuando oppure escludendo eventuali processi psichici sintomatici di infermità<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Nell'interpretazione degli artt. 88 e 89 c.p. è centrale il concetto di infermità e l'individuazione di quali disturbi mentali possano costituirla. Tale individuazione si fonda su criteri clinici circoscritti e delimitati che U.FORNARI, in *Trattato di psichiatria forense*, UTET Giuridica, Milano, 2018, fonda sull'esclusione di quei tratti e disturbi della personalità che si costituiscono in modi di essere della persona (stili nevrotici, perversioni, ecc.) e l'inclusione di quadri di evidente scompensamento psicopatologico (disturbi psicotici acuti, schizofrenia, ecc.). Specifica inoltre che sarà sempre necessaria la correlazione tra il disturbo psicopatologico e le modalità del fatto di reato. Si dovrà dunque attribuire il vizio totale di mente solo «a quei rari soggetti il cui reato è sintomatico di un grave scompensamento psicopatologico acuto o di una consistente compromissione della personalità da deterioramento o destrutturazione psicotica cronica». Ancora FORNARI (2018), in attesa che sia rivista la nozione di cui all'art. 89 c.p., ritiene debba riservarsi convenzionalmente «il non quantificabile vizio parziale di mente [...] a reati sintomatici di quadri c.d. minori rispetto ai precedenti, in cui però sia almeno possibile stabilire un aggancio credibile fra disturbo psicopatologico e reato».

<sup>9</sup> *Ibidem*, secondo l'autore esistono una serie di criteri utili da seguire e adottare per rispondere ai quesiti posti dal magistrato, che possono essere così descritti: I criterio: classificazione della patologia di mente, che deve essere lineare, chiara, comprensibile e semplice; II criterio: impostare la classificazione su criteri più rigorosi e obiettivi possibile; III criterio: il termine "malattia" va riservato solo ai disturbi psicotici e ai disturbi gravi di personalità; IV criterio: si deve distinguere tra la formulazione di una diagnosi clinica (complesso di sintomi acuti, subacuti e cronici) e una diagnosi di struttura (individuazione dell'organizzazione profonda della

### **3. I nuovi paradigmi del trattamento terapeutico**

Dal raffronto con gli studi americani sul fenomeno<sup>10</sup>, si osserva che il *serial killer*, indipendentemente dalla valutazione in punto di imputabilità al momento in cui compie l'azione, presenta comunemente profili patologici riferibili a diversi disturbi mentali.

Ne deriva che il tentativo di recupero e di supporto terapeutico debba necessariamente tenere conto dei problemi sia fisici che psicologici peculiari al soggetto. Come correttamente osservato da Mastronardi<sup>11</sup>, se si procede all'osservazione di un *serial killer* da parte di dieci psicologi o psichiatri diversi, si otterranno dieci diagnosi diverse, che spesso si riducono a semplici etichette insufficienti a comprendere seriamente chi si ha di fronte, i suoi reali problemi e come interagire con lui per tentare di modificarne il comportamento.

La peculiarità e la singolarità delle condotte degli assassini seriali, infatti, per quanto costituiscano affascinante oggetto di studio, rappresentano dei limiti notevoli per la repressione e, soprattutto, la prevenzione del fenomeno, da un punto di vista tanto clinico che giuridico.

Taluni psichiatri<sup>12</sup>, si muovono sul versante di una possibile spiegazione chimico-biologica del comportamento omicidiario seriale, arrivando a prevedere, ad esempio, la somministrazione di una dieta appropriata che favorisca un ripristino dell'equilibrio ormonale e metabolico, alterato gravemente in molti assassini seriali<sup>13</sup>.

In Italia, una simile proposta di trattamento multilivello è stata avanzata da Ruben De Luca<sup>14</sup>, che ne individua le caratteristiche nella flessibilità e nell'obiettivo di modificare il sistema motivazionale del *serial killer*. Il

---

personalità); V criterio – nel conferire valore di malattia ad un'azione o omissione giuridicamente rilevante, ogni sintomo della patologia va contestualizzato e riferito al reato.

<sup>10</sup> Cfr. J. NORRIS, *Serial killers*, Anchor Books, New York, 1988

<sup>11</sup> V.M. MASTRONARDI, R. DE LUCA, *I Serial Killer – Il volto segreto degli assassini seriali*, Roma, Newton & Compton, 2011, p. 426 e ss.

<sup>12</sup> J. NORRIS, *Serial killers*, Anchor Books, New York, 1988

<sup>13</sup> Su questa impostazione R.KRAUS, lo psichiatra che esaminò il serial killer Arthur Shawcross (14 vittime accertate), scoprì che possedeva un cromosoma Y in più e che nel suo organismo era presente un'elevata quantità di metaboliti biochimici, che a livelli abnormi causava disfunzioni psichiatriche e aggressività. Affiancò dunque al trattamento psicoterapeutico una dieta specifica, con l'apporto di vitamine e zinco, con risultati notevoli su Shawcross, i cui impulsi aggressivi risultavano diradati e meno intensi.

<sup>14</sup> R. DE LUCA, *Omicida e artista: le due facce del serial killer*, Magi Edizioni, 2006

trattamento deve iniziare all'interno delle strutture che lo ospitano e proseguire all'esterno, se il soggetto è rimesso in libertà, comprendendo: psicoterapia individuale analitica e comportamentale, terapia familiare, terapia di gruppo, terapia farmacologica, dieta alimentare personalizzata ed assistenza continuata.

Altra tecnica è il metodo dell'immaginazione attiva, con cui il soggetto è sollecitato ad elaborare le proprie raffigurazioni interiori e rappresentarle nello spazio tramite il disegno, la scultura, la scrittura o altri ambienti idonei e favorevoli alla libera espressione delle emozioni; ciò allo scopo di prendere contatto con le proprie immagini interne, per esteriorizzare il vissuto traumatico collegato ad esse.

Diversi trattamenti, ancora di derivazione anglosassone, consistono nell'applicazione della *life – course theory*<sup>15</sup>, la teoria dell'esperienza di vita, che si occupa dello studio dei fattori che incidono su ciascuna fase della vita (infanzia, adolescenza ed età adulta) e di come essi rivestano un ruolo nella formazione di una carriera criminale. Sono così individuabili le influenze reciproche tra le esperienze di vita dell'individuo, con riferimento al suo contesto di vita ed al suo sviluppo personale, e le sue esperienze criminali.

Di tale teoria deve tenersi conto negli studi longitudinali che riguardano l'osservazione di un soggetto ritenuto *serial killer*. Questi, invero, hanno origine sociologica e si concentrano sull'individuazione di segnali e meccanismi di rischio alla base delle manifestazioni antisociali e/o criminali.

La loro importanza è fondamentale anche in ambito forense in quanto, seppure sia azzardato pensare di investire il legislatore del compito di tipizzare o sussumere sotto una specifica fattispecie penale l'omicidio seriale, il ricorso a tali strumenti consente di introdurre, dapprima nel processo penale e, successivamente, nel contesto di recupero e trattamento che segue nella fase di esecuzione della pena, criteri efficaci per lo studio e la prevenzione del fenomeno. Lo sviluppo criminale, infatti, attraverso questi studi viene analizzato esplorandone le modificazioni nel tempo, con carattere, eventualmente, anche predittivo.

Per poter sperare di individuare un assassino seriale, si dovrà osservare contestualmente sotto il profilo socio-criminologico, psichiatrico e giudiziario il soggetto criminale secondo un'ottica prospettica, tridimensionale e

---

<sup>15</sup> Cfr. K. MANNHEIM, *The Sociological Problem of Generations*, New York, 1920

complessa, partendo dall'individuo, dalla sua storia e dal suo ambiente e contestualizzando le sue azioni criminali.

Si dovrà, inoltre, osservare l'evolversi nel tempo delle fasi comportamentali del criminale, identificando i fattori di rischio o gli elementi concreti che lascino pensare ad una carriera criminale seriale, valutando anche le capacità di desistenza sviluppate dal soggetto osservato.

Si tratta quindi, in generale, di individuare in un criminale con determinate caratteristiche quegli elementi che possano indurre ad una sua classificazione come potenziale *serial killer*, con lo scopo di prevenire il fenomeno, o, quanto meno, operare un tentativo in tal senso.

Come si è già accennato, negli studi italiani di riferimento<sup>16</sup>, si individua tra questi elementi caratteristici un senso di vuoto esistenziale, legato ad un intimo stato di solitudine e tristezza, fittiziamente colmate dalle uccisioni commesse. Da qui, in termini psichiatrici si individua un disturbo specifico e ricorrente in questi criminali, ovvero la necromania, di cui si è detto in premessa. Questo interesse patologico e morboso per la morte attraversa la duplice fase del procurare la morte e del successivo rapporto prolungato col cadavere<sup>17</sup>. Il carattere compulsivo di tale bisogno, che anela ad un contatto costante con la morte, spingerebbe quindi il soggetto ad uccidere ripetutamente.

Ulteriori spunti di comparazione derivano dalla Russia<sup>18</sup>, dove lo psichiatra Alexander Bukhanovsky, occupandosi della prevenzione dell'omicidio seriale in concomitanza con lo studio del caso di Andrej Chikatilo (53 vittime accertate), ha focalizzato l'attenzione sul controllo degli impulsi omicidiari.

Tale studio ha avuto seguito con la creazione di una clinica in cui ha riunito in regime di osservazione dodici soggetti ritenuti assassini seriali potenziali, iniziando una sorta di percorso terapeutico.

Il metodo utilizzato si basava principalmente sul colloquio, con l'obiettivo di far uscire fuori le fantasie di morte dei soggetti attraverso la verbalizzazione di esse ed uno scarico di aggressività. Tra questi, lo studio ha effettivamente riscontrato deliranti fantasie di morte e di controllo o dominio su altre persone, con aggressività verso esseri viventi inferiori (in genere animali,

---

<sup>16</sup> P. DE PASQUALI, *I serial killer in Italia*, FrancoAngeli, Milano, 2001, pp. 132 e ss.

<sup>17</sup> P. DE PASQUALI, *I serial killer in Italia*, FrancoAngeli, Milano, 2001, pp. 132 e ss.

<sup>18</sup> Cfr. K. RAMSLAND, *The Mind of a Murderer: Privileged Access to the Demons That Drive Extreme Violence*, Praeger Pub Text, 2011

elemento conforme anche alla triade di MacDonald<sup>19</sup>), scarsissima autostima e disprezzo per l'altro sesso.

È però evidente come, nonostante i tentativi di approccio sotto profili multidisciplinari e comparati, l'individuazione del fenomeno e, ancor più, la sua prevenzione, fanno emergere profili di profonda criticità.

#### **4. I limiti delle proposte trattamentali**

Tutti i trattamenti individuati, che sono in costante fase di perfezionamento, presentano un primo limite di manifesta identificazione, consistente nell'impossibilità, in un sistema garantista e fondato sull'inviolabilità della libertà personale, di sottoporre a qualsivoglia tipo di trattamento i criminali prima del loro arresto, per prevenirne i crimini.

Gli stessi studi condotti in altri Paesi non sono stati esenti da critiche e censure, legate alla condanna del tentativo, seppur giustificato da ragioni di studio e ricerca, di privare della libertà soggetti che non hanno ancora commesso un omicidio, a scopo meramente preventivo.

Altre critiche sono nate dall'eventualità che, nel corso di tali studi, ci si possa imbattere in soggetti che si rivelano essersi già resi autori di crimini, rimasti occulti, la cui perseguibilità sarebbe, però, difficile, essendo inseriti in un contesto terapeutico e non potendosi pretendere dallo psichiatra, in virtù del segreto professionale, la denuncia di precedenti condotte criminose eventualmente rivelate. Ciò comporterebbe una "zona franca" di immunità ingiustificata, inaccettabile per l'ordinamento penale.

Identiche problematiche emergono con riguardo all'ipotesi, seppur remota, di un possibile reinserimento sociale del *serial* killer, o, molto più verosimilmente, nell'ipotesi in cui il soggetto non sia individuato come tale e si ritrovi a scontare una pena di durata non eccessiva, con conseguente rimessione in libertà.

In tal caso, infatti, si palesano le medesime criticità in ordine all'impossibilità di sottoporre il soggetto a qualsivoglia trattamento – fuori dai casi di

---

<sup>19</sup> Secondo la classica *Triade di MacDonald* (1963), alcuni serial killer mostrano nella fanciullezza uno o più dei segnali di avvertimento, ossia: la piromania, ovvero la mania di accendere fuochi, invariabilmente solo per il gusto di distruggere le cose; la crudeltà verso gli animali (correlata allo zoosadismo), e sebbene molti bambini possano essere crudeli verso gli animali, per esempio strappando le zampe ai ragni, i futuri serial killer si caratterizzano per uccidere spesso animali più grossi, come cani e gatti, e frequentemente solo per il loro piacere solitario, invece che per impressionare i loro pari; l'enuresi notturna, ovvero fare la pipì a letto oltre l'età "normale" entro cui i bambini cessano tale comportamento.



accertata patologia psichiatrica, che potranno vedere il ricorso a misure di sicurezza.

Si evidenziano, complessivamente, profondi limiti oggettivi nell'applicazione delle varie proposte trattamentali.

Non deve sottovalutarsi, peraltro, che un'osservazione del genere, complessa e multidisciplinare, richiederebbe un lungo periodo di tempo, nonché competenze specifiche e settoriali adeguate e costi sicuramente elevati.

Tuttavia, manca nel sistema dell'esecuzione penale la possibilità di coordinare in maniera permanente e continuata l'attività di diversi professionisti, che dovrebbe concentrarsi su specifiche strutture e che, tuttavia, coinvolgerebbe un numero limitato di soggetti, giacché – fortunatamente – i casi di *serial killer* attualmente detenuti nel territorio italiano sono circoscritti e limitati.

È, poi, un fattore determinante per il trattamento la collaborazione del soggetto criminale. Si tratta di una variabile di non poca importanza, in quanto questi non potrà certamente essere obbligato a prestarsi al trattamento, né all'osservazione per fini di ricerca, quand'anche si trovi sottoposto al regime carcerario.

D'altro canto, trattandosi di studi dal contenuto e dalla funzione anche e soprattutto predittiva, ci si scontra in ogni caso con la difficoltà di poterne verificare il risultato e, quindi, l'efficacia e l'attendibilità del trattamento stesso.

Duole constatare, in definitiva, che nell'affrontare l'aspetto legato alla possibilità di intervenire in qualche modo su un soggetto *serial killer*, si deve necessariamente assumere il presupposto che, attualmente, non esiste in concreto alcun tipo di trattamento penitenziario o terapeutico che permetta di modificare il comportamento di un assassino seriale.

È evidente, del resto, che la repressione e l'individuazione del fenomeno, nella sua peculiarità e sporadicità, non possono essere lasciate al legislatore, per l'impossibilità intrinseca dello strumento normativo sia di delineare elementi comuni, idonei a descrivere una fattispecie astratta, sia di punire con un'unica previsione normativa un fenomeno complesso, che si caratterizza per dinamicità e variabilità nel tempo e nello spazio.

In ogni caso, quand'anche si riuscissero ad individuare in un soggetto quelle caratteristiche tipiche della condotta in esame, sulla base delle modalità



descritte, non lo si potrebbe preventivamente sottoporre ad un qualche tipo di misura che ne limiti la libertà di azione.

L'unico criterio attualmente utilizzabile è l'individuare correttamente, tramite il ricorso alle scienze forensi, determinate caratteristiche, che fortemente lascino pensare di trovarsi innanzi ad un potenziale assassino seriale.

Ciò può essere importante per la scelta della misura da applicare qualora questi commetta un reato o, dove possibile, per una terapia che ne controlli gli impulsi.

Invero, molte caratteristiche di taluni criminali particolarmente efferati<sup>20</sup> permettono il loro inquadramento in un profilo psicopatologico deviante che, pur in assenza di forme di psicosi o di ulteriori infermità psichiatriche, è segnale di allarme per la loro prognosi criminale e rappresenta l'elemento su cui concentrare gli sforzi terapeutici e rieducativi.

Anche sotto tale profilo, invero, si riscontrano contrasti in quanto tali aspetti devono necessariamente essere sottoposti al vaglio di un esperto del settore, in specie di uno psichiatra. Tuttavia, sin dall'esperienza processuale si manifesta la concreta possibilità che in relazione ad un medesimo individuo, esperti differenti siano giunti a diverse conclusioni, in particolare in relazione alla sua capacità di intendere e volere.

Si tratta di un aspetto indubbiamente non secondario nell'eventuale individuazione del trattamento più adeguato, in quanto il sistema del doppio binario prevede l'alternativa tra pena e misura di sicurezza a seconda della diagnosi sull'imputabilità, con notevoli differenze sul regime conseguente.

Né può pensarsi, del resto, che la soluzione possa essere semplicemente quella di rinchiudere il serial killer senza cercare alcun tipo di interazione o di approccio terapeutico con lui.

Peraltro, tale soluzione confliggerebbe con la funzione rieducativa della pena che, pur a fronte di un'evidente irrecuperabilità del reo, non può esimersi dal guardare allo stesso come ad un soggetto da poter potenzialmente reinserire socialmente, promuovendone in ogni caso il recupero.

È chiaro, quindi, che vi sono molteplici ed invalicabili difficoltà sul punto.

---

<sup>20</sup> Si pensi al caso di Angelo Izzo, "mostro del Circeo", le cui caratteristiche della personalità potevano suggerire *ab origine* un quadro psichiatrico sintomatico di profonde devianze (se non inquadrabile nel profilo di un soggetto già assassino seriale, quantomeno di un potenziale tale) peculiari per il loro concretizzarsi in fantasie di violenza e di morte e che, tuttavia, è stato destinatario di un regime di semilibertà, nel corso della quale si è reso responsabile di un nuovo duplice omicidio.

## 5. La perpetuità della pena.

Ulteriore aspetto controverso riguarda la punibilità del *serial killer* che sia risultato imputabile e dunque pienamente capace di intendere e volere.

È evidente che per una serie di reati di tale natura, il regime previsto tenderà ad essere quello maggiormente afflittivo, dunque tendenzialmente la pena dell'ergastolo.

Si precisa che l'omicidio seriale non rientra, ovviamente, nel novero dei delitti per i quali è previsto l'ergastolo c.d. ostativo ai sensi dell'art. 4-*bis* L. n. 354/1975<sup>21</sup>, che, peraltro, non compiutamente riformato dalla pur recente Riforma Orlando<sup>22</sup>, è stato definitivamente tacciato di illegittimità a fronte di pronunce della giurisprudenza sia costituzionale che europea<sup>23</sup>.

Invero, prima di tali recentissime decisioni, frutto di un lungo percorso giurisprudenziale nazionale ed europeo fondato sulla valorizzazione della funzione rieducativa della pena, incompatibile con la tendenziale perpetuità della stessa, non è mancata qualche proposta estensiva della disciplina ai casi di omicidi seriale.

Tuttavia, pur in assenza di specifico orientamento giurisprudenziale a riguardo, è stata da subito evidente l'impossibilità di ricorrere ad un'interpretazione estensiva della disciplina senza incorrere nel divieto di analogia (peraltro *in peius*), che impedisce di ricondurre un fenomeno non previsto tassativamente nel novero dei reati a cui è applicabile la previsione. Tale esclusione appare quindi logica in ragione dell'assenza di individuazione del fenomeno in termini normativi e, dunque, della sostanziale assenza legislativa di qualsivoglia richiamo alla serialità omicidiaria, a causa

---

<sup>21</sup> Cfr. L. 354 del 26 luglio 1975, c.d. ordinamento penitenziario, "Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti".

<sup>22</sup> Legge n.203/2017, nata con l'obiettivo di conformarsi ai principi sanciti dalla CEDU, in particolare in relazione al principio di umanità della pena, ha tentato di ovviare a taluni automatismi propri del sistema penitenziario, senza però operare una compiuta eliminazione del meccanismo dell'ergastolo ostativo.

<sup>23</sup> Cfr. Corte Cost. 253 /2019: «*la presunzione assoluta di pericolosità sociale del condannato, sulla base dell'assunto che il rifiuto di collaborazione equivalga a perdurante pericolosità, è illegittima, in quanto non solo irragionevole, ma in violazione dell'articolo 27, comma 3, della costituzione, che sancisce la funzione rieducativa della pena ed implica, quindi, la progressività trattamentale e la flessibilità della pena, contro rigidi automatismi*».

Cfr. Corte EDU, Marcello Viola c. Italia, 13 giugno 2019: «*il regime dell'ergastolo ostativo, implicante l'equazione teorica tra rifiuto di collaborare e presunzione assoluta di pericolosità sociale del condannato, è incompatibile con l'articolo 3 della Convenzione europea e con il principio della dignità umana*».

dell'obiettiva difficoltà, già individuata, di offrire unitaria disciplina ad un fenomeno di estrema peculiarità, interdisciplinarietà e variabilità.

Fuori dal più severo regime dell'ergastolo ostativo, comunque in fase di superamento anche per le ipotesi nelle quali è compiutamente previsto, in ogni caso, tramite il ricorso ai delineati istituti del reato abituale, del reato continuato e della recidiva, è possibile giungere alla condanna del *serial killer* ed all'applicazione della pena massimamente afflittiva<sup>24</sup>.

La pena dell'ergastolo eventualmente comminata sarà quella prevista dall'art. 17 c.p. e disciplinata dall'art. 22 c.p., per il quale essa "è perpetua, ed è scontata in uno degli istituti a ciò destinati [...]".

Chi vi è condannato può, nelle modalità previste, avere comunque accesso a una serie di benefici, come il regime di semilibertà e la libertà condizionale, e godere di permessi. Inoltre, dopo un massimo di 26 anni di espiazione della pena, il condannato potrà essere ammesso alla liberazione condizionale.

Si precisa che anche in questo senso, avuto riguardo al disposto dell'art. 27 Cost. ed alla rieducazione del condannato come fine ultimo della pena, con divieto di farla consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, è aperto il dibattito in punto di legittimità dell'ergastolo in ragione della sua natura perpetua, inidonea quindi a realizzare il reinserimento sociale del condannato.

Tale impostazione, per quanto auspicabile in un'ottica garantista e legata ad una *ratio* rieducativa non solo formale, ma concreta ed effettiva, presenta un evidente profilo di criticità in relazione alla figura del *serial killer*, del quale, invero, si presuppone la quasi assoluta irrecuperabilità sociale<sup>25</sup>.

La diminuzione del tetto massimo di pena, quindi, potrebbe permettere che un *serial killer* arrestato molto giovane si trovi in libertà ancora nelle condizioni idonee per commettere nuovi delitti, se non sottoposto ad una forma di trattamento veramente adeguata.

La difficoltà, quindi, è quella di operare un giudizio di bilanciamento tra il diritto del reo ad un trattamento penale dignitoso, volto alla reintegrazione sociale, e la necessità di offrire tutela alla generalità dei consociati attraverso

---

<sup>24</sup> Gianfranco Stevanin, "il Mostro di Terrazzo", è stato condannato nel 2001 all'ergastolo per l'omicidio di sei donne, a seguito di una lunga e travagliata vicenda processuale che ha visto l'alternarsi di differenti conclusioni in termini di imputabilità, sino a giungere a confermarne la piena capacità di intendere e di volere.

<sup>25</sup> Cfr. J. NORRIS, *Serial killers*, Anchor Books, New York, 1988 e P. DE PASQUALI, *I serial killer in Italia*, FrancoAngeli, Milano, 2001.

la limitazione della libertà personale in capo a soggetti che presentino una pericolosità cronica.

## **6. Profili da valutare nello studio di idonei correttivi.**

La soluzione alle criticità emerse non è di certo univoca ed immediata, in considerazione di tutti gli aspetti sinora evidenziati.

Vi sono numerose cause di insuccesso nel trattamento dei *serial killer* in Italia, sulle quali sarebbe auspicabile un intervento al fine di poter prospettare una concreta e realistica gestione del fenomeno.

Si tratta, in effetti, di profili di problematicità generale, non riferibili esclusivamente al trattamento dell'omicida seriale, ma già evidenti come *deficit* del sistema giudiziario sui quali, tuttavia, si fatica ad intervenire.

Un primo fattore di ostacolo ad un idoneo approccio rieducativo per l'eventuale *serial killer* è il problema, ben noto<sup>26</sup>, del sovraffollamento carcerario.

Il detenuto, infatti si trova in costante contatto con altri criminali che possono alimentare le sue fantasie oltre che sottoporlo ad uno stress costante, il che, nel caso particolare dell'assassino seriale, implica ripercussioni sulle proprie pulsioni istintuali, che lo spingono all'aggressività.

Gli interventi del legislatore nel tentativo di affrontare il problema, susseguitisi fino alla già citata Riforma Orlando del 2017, non sono, ad oggi, sufficienti a consentire di individuare una soluzione che eviti concretamente il verificarsi di situazioni analoghe a quelle già censurate dalla CEDU.

La maggior parte dei rimedi previsti riguarda, invero, misure alternative alla detenzione, con particolare ruolo degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE), organi periferici dell'amministrazione penitenziaria che, oltre a svolgere attività di controllo e vigilanza, hanno il compito di favorire il reinserimento sociale del condannato e di bilanciare la necessità di garantire un livello di sicurezza sociale con quella di assicurare un trattamento socio-educativo e di prevenzione della recidiva.

Si è già avuto modo di evidenziare, in ogni caso, l'inidoneità di tali rimedi alternativi nei confronti dell'assassino seriale, sicchè il problema del

---

<sup>26</sup> La criticità si è manifestata sin dalla Sentenza Torreggiani, Corte EDU, Sez. II, Causa Torreggiani e altri c. Italia, 8 gennaio 2013, che ha individuato la violazione dell'art. 3 CEDU da parte dell'Italia per aver posto in essere trattamenti inumani e degradanti nei confronti di soggetti sottoposti alla reclusione, in quanto gli stessi condividevano celle triple con meno di 4 metri quadrati di spazio a disposizione per ciascuno.

sovraffollamento carcerario si combina inevitabilmente, dal punto di vista di questi criminali, con quello del sistema giudiziario.

La soluzione prospettata per ovviare alla problematica precedente, infatti, può portare all'estrema conseguenza opposta nel caso del *serial killer* che, nonostante la lunghezza o addirittura la tendenziale perpetuità della pena, venga, ad un certo punto, rilasciato o comunque messo nelle condizioni di godere di forme di libertà, in quanto ritenuto non socialmente pericoloso.

Infatti, l'assassino seriale rimesso in libertà tornerà ad uccidere, in quanto non può evitarlo con la sua semplice volontà, in assenza di un fattore esterno che glielo impedisca.

Per di più, prendendo atto di tale aspetto irrisolvibile, deve farsi riferimento ad un ulteriore profilo valutativo.

Anche laddove il *serial killer* sia riconosciuto come non imputabile, e dunque se ne evidenzi la sua pericolosità con la scelta di sottoporlo a misura di sicurezza, l'alternativa al carcere non è esente da aspetti controversi.

Le strutture preposte al trattamento ed alla cura delle malattie mentali in soggetti pericolosi socialmente<sup>27</sup>, non hanno, in genere, né fondi sufficienti né competenze specifiche per prevedere trattamenti adeguati e personalizzati per ciascun paziente, aspetto che si ripercuote in maniera ancor più gravosa per un soggetto particolarmente pericoloso quale l'assassino seriale.

Frequentemente, inoltre, il *serial killer* è un manipolatore, in grado di mettere in difficoltà, con il proprio comportamento, perfino gli psichiatri e gli esperti del campo, mantenendo anche un basso profilo ed un atteggiamento all'apparenza mite ed inoffensivo, salvo poi tornare ad uccidere alla prima occasione. Perciò, anche se il soggetto viene trattato *ab origine* presso un istituto di questo tipo, non può escludersi che egli si trovi a reiterare i propri crimini, al termine della misura di sicurezza.

Sono questi, dunque, gli aspetti da approfondire e tenere in conto in sede di applicazione della pena – o della misura di sicurezza – nei confronti dell'omicida seriale, sì da individuare se, nel caso concreto, gli strumenti offerti dal sistema possano essere adeguati alle esigenze di specie.

## **7. Individuazione e prevenzione dell'omicidio seriale.**

---

<sup>27</sup> Residenze per l'Esecuzione della Misura di Sicurezza (REMS), introdotte in sostituzione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari con la L. n.81/2014, "Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari".

Preso atto delle obiettive difficoltà trattamentali posteriori alla commissione di crimini seriali, che inevitabilmente emergono in sede di condanna del criminale autore di tali delitti, è opportuno soffermarsi anche sulle concrete possibilità di intervenire sul fenomeno in una fase precedente.

Un intervento tempestivo in termini di individuazione del *serial killer*, infatti, consente di arrestarne il prima possibile le azioni criminose e di evitare, quindi, la prosecuzione degli omicidi e di altri eventuali reati ad essi connessi.

L'importanza di individuare l'assassino seriale come tale *ab origine*, del resto, consente di giungere in sede processuale all'esito della raccolta e della interpretazione, in sede investigativa, di dati univoci e peculiari idonei a qualificare la condotta del soggetto in termini di serialità, permettendo l'applicazione, per quanto possibile, di misure adeguate (anche alla luce dei correttivi individuati) e mirate alle esigenze del caso.

L'attenzione a tale aspetto è stata centrale, invero, all'epoca dell'istituzione dell'UACV, l'Unità di analisi del crimine violento del Servizio di polizia scientifica della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato<sup>28</sup>. Si è infatti compreso, sin dalla sua creazione<sup>29</sup>, l'importanza di indirizzare e caratterizzare le indagini, in ipotesi di omicidi particolarmente violenti, sin dal momento delle investigazioni iniziali, allo scopo proprio di collegare casi simili tra loro, per evitare l'inadeguatezza delle indagini e i conseguenti scarsi esiti processuali.

Nelle scienze forensi, del resto, è fondamentale il *c.d. principio di interscambio*<sup>30</sup>, in base al quale ogni contatto lascia una traccia: pertanto, il criminale lascerà sempre, inevitabilmente, qualcosa da sé sulla scena del crimine, così come, correlativamente, porterà con sé qualcosa dal contatto con la scena.

L'UACV, costituita da oltre 1500 uomini della polizia scientifica – collegati ad una centrale operativa informatica che consente il monitoraggio in tempo reale di tutte le attività criminali – è organizzata in tre settori: 1. Investigazione sulla scena del crimine, che comprende l'esame ed analisi

---

<sup>28</sup>Cfr. sito web di riferimento [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it), sezione Unità di analisi del crimine violento.

<sup>29</sup> Nata nel 1994 su idea del funzionario Gianni De Gennaro, ai tempi direttore della Direzione centrale della polizia criminale, con lo scopo di supportare gli organismi investigativi e l'Autorità Giudiziaria in casi di omicidio senza movente apparente, di carattere seriale o di particolare efferatezza.

<sup>30</sup> E. LOCARD, *Traité de criminalistique (T I et II), Les Empreintes et les traces dans l'enquête criminelle*, Lyon, Desvigne, 1931.

della scena del crimine (ESC) e gli esperti in raccolta delle tracce (ERT); 2. Analisi criminale e intelligence, che comprende la ricostruzione tridimensionale della dinamica dell'evento criminale (RitriDEC) e l'analisi criminologica vera e propria, con l'impiego del Sistema per l'Analisi della Scena del Crimine, avente lo scopo di individuare eventuali collegamenti o correlazioni all'interno del singolo caso o tra casi distinti; 3. Ricerca, sviluppo e progetti speciali, che comprende lo sviluppo di sistemi informativi esperti dedicati all'analisi criminale e i progetti di ricerca con le principali Università italiane, nell'ottica di formare esperti nel campo della profilazione criminale. In particolare, date le peculiarità dell'omicidio seriale, si è individuato tra gli obiettivi anche lo studio della tecnica del *criminal-psychological profiling*, sul modello della figura professionale del *profiler*<sup>31</sup> americano.

Lo scopo pensato, dunque, era quello di utilizzare e combinare le tecniche di analisi della criminalistica, della medicina legale, della psichiatria forense e della psicopatologia comportamentale, per ricavare elementi idonei a risalire al profilo dell'autore del reato.

Tuttavia, attualmente, osservando i casi in cui si è ricorso all'UACV, si evince come essa concentri la sua attività principalmente sull'analisi della scena del crimine e sulla ricostruzione della dinamica delittuosa, ricoprendo, così, solo un ruolo parziale rispetto a quello attribuitole e pensato all'epoca della sua creazione.

La prassi seguita in ambito giuridico è quella per cui il PM, in sede di indagini preliminari, ovvero il G.I.P. ove lo ritenga necessario, richieda espressamente l'intervento dell'UACV, che opera quindi solo su specifica delega dall'Autorità Giudiziaria. I medesimi soggetti, appartenenti alle unità di polizia scientifica, potranno assumere un ruolo successivo, in fase dibattimentale, in tal caso in veste di consulenti del PM o di periti del Giudice – mentre è esclusa la possibilità di essere nominati come consulenti di parte da privati.

Non si esclude, inoltre, la possibilità di un loro intervento in una fase ancora successiva, in sede di giudizio di secondo grado, su espressa richiesta della Corte d'Assise d'Appello.

In siffatto contesto, si conferma e si comprende la fondamentale importanza rivestita dall'analisi criminalistica in fase di indagini, al fine di evitare, per quanto possibile, di giungere ad un processo indiziario, ove l'interpretazione

---

<sup>31</sup> Cfr. M.PICOZZI, *Profiler*, Sperling&Kupfer, 2018

dei dati raccolti è, ovviamente, meno obiettiva e più soggetta a dubbi ed incertezze.

Diversamente, infatti, nell'inviolabilità del principio del ragionevole dubbio, è inevitabile che si possa giungere a scagionare un colpevole, laddove le prove raggiunte non siano sufficienti a fondare la colpevolezza del soggetto e, dunque, men che meno a tracciarne la serialità della condotta e la sua particolare pericolosità sociale in quanto potenziale – o già tale – assassino seriale.

Del resto, in crimini di particolare efferatezza quali quelli del *serial killer*, è essenziale lo studio e la corretta analisi della scena ove si è svolta l'azione criminosa, sia al fine di individuare e ricostruire il *modus operandi* dell'omicida, sia per comprenderne al meglio la personalità e le caratteristiche psicologiche. Si tratta di due elementi ugualmente essenziali ed indispensabili, infatti, non soltanto per la sua cattura, ma anche per l'individuazione del più idoneo trattamento nei suoi confronti, dovendosi tenere conto di tali aspetti per tutto l'*iter* procedimentale, sino alla sua condanna.

## **8. Il ruolo delle scienze forensi**

Le considerazioni sinora avanzate evidenziano il fondamentale ruolo rivestito, nell'ambito del fenomeno, dalle scienze forensi.

È ovvio, infatti, che una serie omicidiaria preveda il ricorso costante alla scienza applicata alle indagini giudiziarie<sup>32</sup>.

In particolar modo in ambito di omicidio seriale, dove il citato principio di interscambio deve intendersi non solo in un'accezione materiale, ma anche psicologica: la scena del crimine offre informazioni sulla personalità del *killer* di fondamentale importanza per la sua identificazione e, al contempo, l'azione omicidiaria produce effetti sull'omicida, influenzandone la condotta futura.

In ipotesi di assassini seriali, dunque, entrano in gioco, sulla scena di riferimento, differenti aspetti delle scienze forensi: le tecniche di repertazione ed analisi di DNA ed impronte digitali, la BPA<sup>33</sup>, la balistica, le

---

<sup>32</sup> Cfr. S. SCHIAVONE, A. NICASO, *Cacciatori di tracce*, UTET, 2014; C. LUCARELLI, M. PICOZZI, *Scena del crimine*, Mondadori, 2018.

<sup>33</sup> *Bloodstain Pattern Analysis*, consiste nello studio delle tracce ematiche presenti sul luogo di un delitto, con particolare riguardo ai meccanismi fisici con i quali si generano, dunque traiettorie, proiezioni, contatti, gocciolamenti, strofinamenti o lavaggi.



tecniche informatiche, le analisi chimiche sulle sostanze eventualmente rinvenute, fino anche all'individuazione di fibre, vernici, terricci.

È evidente, infatti, che più elementi si analizzeranno nel caso di specie, più si fornirà supporto alla formazione dei quadri investigativi e giudiziari.

L'obiettivo, in indagini di tale natura, è quello di delimitare il più possibile il campo dell'incertezza e dell'indeterminazione, al fine di inquadrare correttamente gli elementi riconducibili all'autore delle condotte.

Anche l'autopsia della vittima, inoltre, è indispensabile nei casi di assassini seriale per ricavare informazioni sull'omicida.

Elementi di ritualità, collegamenti tra più vittime, particolari modalità dell'azione omicidiaria, ma anche profili biologici riconducibili all'autore del delitto, lasciano tracce precise sul corpo della persona uccisa.

È necessario, dunque, preservare tali elementi sin dal rinvenimento del corpo, nonché nella fase di esame esterno sul cadavere, per conservarli e correttamente individuarli in sala autoptica.

Anche l'individuazione dei mezzi di esecuzione, quindi le eventuali armi impiegate, è oggetto del campo di analisi del medico legale.

Come si è già evidenziato nei paragrafi precedenti, allora, medico legale e psichiatra si confermano i soggetti che rappresentano le figure scientifiche di riferimento nella fase immediatamente successiva all'intervento delle scienze criminalistiche sulla scena del crimine, rivestendo per tutta la durata delle indagini – e, eventualmente, anche in sede processuale – un ruolo indispensabile per adeguare le conoscenze del PM e del Giudice alle peculiarità del caso concreto.

Non è possibile approfondire compiutamente, in questa sede, il particolare ruolo rivestito da ciascuna scienza impiegata, né le tecniche da esse utilizzate al fine di ottenere i risultati descritti.

Ciò che deve evidenziarsi però, è anzitutto il carattere aperto ed assolutamente non tassativo delle scienze forensi a cui ricorrere nei casi di crimini di particolare entità, in specie omicidi seriali.

Infatti, si è dimostrato storicamente e continua a comprovarsi, che le tecniche scientifiche impiegate sia in campo criminalistico, sia in ambito medico legale e psichiatrico, sono in costante sviluppo ed evoluzione.

È chiaro, pertanto, che quelle a cui fare ricorso costituiscono un elenco aperto e in continuo aggiornamento, che deve tenere conto delle nuove frontiere della scienza in ciascun settore di riferimento.

L'ulteriore peculiarità da considerare, poi, è senz'altro la necessaria interdisciplinarietà nell'approccio allo studio del fenomeno criminale seriale.

Ciò implica non soltanto una necessaria ed imprescindibile cooperazione tra tutte le figure professionali coinvolte, ma anche il coordinamento di tali contributi al fine di individuare obiettivi comuni ed univoci, che evitino di giungere a risultati contrastanti o lacunosi ed insufficienti.

A tal fine, dunque, si comprende la necessità di un ruolo di gestione e coordinazione anche in capo alle Autorità Giudiziarie, le quali saranno chiamate poi a valutare le risultanze di tali scelte investigative.

Dunque, un'attenta sincronia delle attività è importante non soltanto nella fase trattamentale, successiva alla sentenza definitiva, ma già sin dalla fase investigativa, con particolare necessità di collaborazione anche, eventualmente tra diverse Autorità Giudiziarie.

Il *serial killer*, infatti, potrà agire in zone diverse territorialmente, anche distanti tra loro, nonché con intervalli di tempo irregolari, che vedono il trascorrere anche di diversi anni tra un omicidio e l'altro.

Si evidenzia, quindi, l'esigenza di un sistema generale nazionale di coordinamento e cooperazione tra le diverse forze coinvolte, al fine di un corretto e sapiente impiego dei mezzi investigativi allo scopo di individuare il fenomeno criminale e, possibilmente, prevenirne le ulteriori conseguenze delittuose.

## **9. Sequenze criminali predittive**

Come si è accennato nell'esposizione complessiva, sempre in un'ottica di prevenzione e corretta individuazione del fenomeno dell'omicidio seriale, vi sono taluni elementi che, considerati nel loro insieme, devono indurre le autorità, sia nella fase investigativa che in quella processuale, a porre particolare attenzione nell'approcciarsi al soggetto indagato o imputato.

In particolare, ciò che può notarsi sin dagli esordi della carriera criminale di un assassino seriale, è un ordine ed una sequenza temporale nell'estrinsecarsi dei diversi reati. Si è detto che le prime forme delinquenziali nell'assassino seriale possono essere minori, con un esordio precoce e spesso associato al consumo di alcool o droghe<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> R. DE LUCA, *Anatomia del Serial killer 2000 - Nuove prospettive di studio ed intervento per un'analisi psico-socio-criminologica dell'omicidio seriale nel terzo millennio*, Milano, Giuffrè Editore, 2001.

Dunque, si ribadisce che i crimini più gravi e violenti sono anticipati generalmente da alti reati meno cruenti che fungono da esperienza preparatoria all'*escalation* criminale.

Esaminare, a posteriori, l'esordio criminale di un assassino seriale consente di individuare, in casi con le medesime caratteristiche, quegli elementi tali da collocare un soggetto in questa categoria, anche determinando la probabilità che un comportamento possa essere seguito da un altro.

Spesso, infatti, vi è una ragione per la quale uno specifico comportamento ne precede un altro.

Innanzitutto, atti diversi possono rappresentare manifestazioni criminali differenti dello stesso costrutto psichiatrico-sociologico sottostante, anche associati alle diverse fasi dello sviluppo.

Altra ragione può rinvenirsi nel fatto che diversi atti possono essere indicatori di diversi costrutti sottostanti la psiche del soggetto, che si evolvono e si sviluppano nel momento in cui compie un atto criminale, comportando che, per placare il suo impulso delinquenziale, il criminale necessita di passare ad uno *step* successivo, aggiungendo qualcosa alla sua condotta per assecondare il suo bisogno criminale; ciò nell'assassino seriale può evolversi fino ad arrivare all'omicidio, punto di non ritorno a partire dal quale questo aspetto confluirà e si ripeterà compulsivamente nella serialità.

In più, talune caratteristiche dell'individuo sono sintomatiche quanto meno di un comportamento aggressivo ed abusante, legato *in primis* alla percezione della sessualità, aspetto, questo, quasi sempre non secondario nella vita di un serial killer.

I più significativi predittori<sup>35</sup> di una condotta in tal senso sono identificati in alterazioni della condotta, abuso di sostanze stupefacenti, manifestazioni di tendenze aggressive, esperienze di trascuratezza emotiva, contesto di abusi sessuali e psicologici attivi o passivi. La devianza sessuale, infatti, è indicativa di una risposta ai bisogni ed agli impulsi irrisolti, a sentimenti di rabbia incontrollata e sensazioni di impotenza personale.

Pertanto, nella carriera criminale del *serial killer* possono statisticamente individuarsi elementi di persistenza criminale e di recidiva allarmanti già in una fase che precede la serie omicidiaria, legati a fattori personali o al contesto di vita del soggetto.

---

<sup>35</sup> G. ZARA, *Le carriere criminali*, Giuffrè, 2017, pagg. 551 e ss.

Individui il cui esordio criminale si è caratterizzato da eventi di reato aggressivi ed impulsivi, sono più propensi a reagire con violenza rispetto ad eventi frustranti: chi è già predisposto a condotte particolarmente violente ed abusanti, reagisce alla sua inadeguatezza sociale con gli omicidi e la successiva celebrazione degli stessi, fino a realizzare il desiderio di poterli reiterare.

## **10. Brevi conclusioni.**

Dalla complessiva analisi condotta, si delineano in conclusione una serie di aspetti peculiari in relazione all'omicidio seriale in Italia.

Partendo dalla conferma che il nostro Paese era negli anni passati e, sotto molti aspetti, continua tutt'ora ad essere impreparato ad affrontare casi in cui ci si trova di fronte ad omicidi in serie, appare evidente un'inevitabile, forte influenza derivante dal mondo anglosassone nella trattazione del fenomeno. E già la denominazione, non inconsueta, dei *serial killer* come "mostri"<sup>36</sup> indica la tendenza a considerare soggetti di questo tipo come estranei rispetto alla società e a quella che è la "normalità", così come intesa dall'opinione pubblica: colui che se ne discosta ed allontana in maniera tanto aberrante è considerato un individuo alieno con caratteristiche folli ed anomale.

Questo a conferma del fatto che la realtà italiana è stata per lungo tempo estranea a questo tipo di crimini, da cui la difficoltà, nelle ipotesi della presenza di un *serial killer* in azione sul territorio, nel collegare tra loro gli episodi criminosi attribuendoli ad uno stesso soggetto, nonché a prevenirne l'azione futura intervenendo tempestivamente nei suoi confronti.

Evidenti anche i limiti strutturali sistematici, derivanti dall'assenza di riferimenti normativi al fenomeno che, alla luce del principio di tassatività, appaiono, invero, imprescindibili per un corretto e più efficace approccio fenomenologico.

Le modalità comportamentali dell'omicida seriale, seppur variabili e particolari da un soggetto all'altro, presentano comunque determinate

---

<sup>36</sup> Il "Mostro di Firenze" (mai catturato), il "Mostro di Terrazzo" (Gianfranco Stevanin), il "Mostro del Circeo" (Angelo Izzo, non unanimemente ricondotto alla categoria degli assassini seriali, ma con numerosi profili indicatori della sua riconducibilità al fenomeno); il "Mostro di Foligno" (Luigi Chiatti); il "Mostro di Bolzano" (Marco Bergamo); il "Mostro della Val Polcevera" (Maurizio Minghella): si tratta solo di taluni esempi di come ogni caso giudiziario avente come protagonista un criminale seriale abbia visto il protagonista balzare alle cronache con l'appellativo di mostro.

caratteristiche, che dovrebbero essere individuabili ed ascrivibili a specifiche fattispecie, idonee a dare piena tutela nei confronti di criminali di tale efferatezza e, al contempo, a garantire agli stessi l'accesso a trattamenti di recupero e di terapia adeguati e rivolti alla tendenziale rieducazione, pur in costanza degli obiettivi e notevoli limiti evidenziati.

Lungi dall'attribuire al *serial killer* la parvenza di un personaggio da film, raro ed eccezionale, con un ruolo quasi mitizzato, è necessario allora predisporre un approccio concreto al fenomeno, che tenga conto di tutti gli aspetti di interdisciplinarietà individuati e, al contempo, miri al superamento dell'inadeguatezza del sistema giuridico italiano nella prevenzione, nella repressione e nel trattamento di tali condotte.